

## **CITTADINI EXTRACOMUNITARI CHE HANNO L'OBBLIGO DI ISCRIVERSI AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

Ai sensi dell'art. 34, comma 1 del d.lgs. 286/98, gli stranieri che soggiornano in Italia per uno dei motivi elencati hanno l'obbligo di iscriversi al Servizio Sanitario Regionale:

- Lavoro subordinato (anche stagionale)
- Lavoro autonomo
- Motivi familiari (compresi i familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia precedente al 5 novembre 2008)
- Asilo politico/rifugiato
- Asilo umanitario/motivi umanitari/protezione sussidiaria
- Richiesta di protezione internazionale
- Richiesta di asilo (anche "Convenzione Dublino")
- Attesa adozione
- Affidamento ivi compresi i minori non accompagnati
- Richiesta di cittadinanza
- Possessori di carta di soggiorno e soggiornanti di lungo periodo (permesso di soggiorno CE)
- Familiari non comunitari di cittadino comunitario iscritto al SSR
- Attesa occupazione
- Attesa di regolarizzazione (iscrizione temporanea, in attesa della definizione della pratica per coloro che hanno fatto domanda di regolarizzazione o emersione dal lavoro nero)
- Minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno
- Genitore che svolge attività lavorativa con permesso di soggiorno per assistenza minore
- Donna in possesso di permesso di soggiorno per cure, in stato di gravidanza e sino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvede
- Motivo di studio per maggiorenni precedentemente iscritti a titolo obbligatorio
- Detenuti negli istituti penitenziari per adulti e minori e internati negli ospedali psichiatrici giudiziari; in semilibertà, sottoposti a misure alternative alla pena, con o senza permesso di soggiorno
- Permessi per motivi di giustizia
- Motivi religiosi per religiosi che svolgono un'attività lavorativa e ricevono una remunerazione soggetta alle ritenute fiscali (es. parroci)
- Status apolide
- Motivi di studio qualora siano studenti che svolgono attività lavorativa
- Residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva italiana
- Motivi di salute/umanitari rilasciati in caso di scadenza di precedente permesso di soggiorno e sopraggiunta malattia o infortunio che non permettano di lasciare il territorio nazionale (ad esclusione dei soggiornanti ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 286/98 – ingresso per cure mediche)

## **CITTADINI COMUNITARI CHE HANNO L'OBBLIGO DI ISCRIVERSI AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

Per soggiorni superiori a 3 mesi il cittadino comunitario, unitamente ai familiari (anche non cittadini dell'Unione) sarà iscritto al SSR, a parità di trattamento con i cittadini italiani, nei seguenti casi:

- Lavoratori subordinati, o autonomi nello Stato:
  - Iscrizione a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, sia esso autonomo o subordinato;
  - Iscrizione per la durata del rapporto di lavoro determinato inferiore all'anno o rinnovabile di anno in anno fino alla scadenza del contratto, ivi compreso quello stagionale visto che l'iscrizione può essere effettuata anche per periodi inferiori a 3 mesi
- I familiari (previsti dall'art. 2 del d.lgs. 30/2007), ai sensi anche se sono extra UE, di cittadini comunitari lavoratori subordinati o autonomi, vengono iscritti al SSR e la durata dell'iscrizione sarà uguale a quella del cittadino comunitario
- I familiari a carico del cittadino italiano sono iscritti a tempo indeterminato
- Residenza in possesso di "attestazione di soggiorno permanente" maturato dopo cinque anni di residenza in Italia e loro familiare che abbiano maturato individualmente il diritto di soggiorno permanente (tranne i figli minorenni) verranno iscritti a tempo indeterminato e senza la verifica di ulteriori requisiti
- Disoccupati (già lavoratori subordinati o autonomi per oltre un anno nel territorio nazionale) e i loro familiari sono nei casi in cui la disoccupazione sia involontaria e sino a che permane lo stato di disoccupazione. Nel caso in cui la disoccupazione involontaria avvenga durante i primi 12 mesi, dovrà iscriversi presso il Centro per l'Impiego per poter usufruire dell'iscrizione per un anno dalla data della disoccupazione
- Seguono un corso di formazione professionale, l'iscrizione durerà la durata del corso di formazione (tranne nel caso di disoccupazione involontaria)
- Titolari dei formulari comunitari E106/S1, E109/S1 (ex E37), E120/S1, E121/S1 (ex E33), SED 072, l'iscrizione sarà valida per la durata della validità indicata nel formulario
- Vittime di tratta o riduzione in schiavitù ammesse a programmi di protezione sociale, l'iscrizione sarà valida per tutta la durata del programma
- Già lavoratore subordinato o autonomo, temporaneamente inabile a seguito di malattia o infortunio, mantiene l'iscrizione finché perdura lo stato di malattia o infortunio, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro
- Iscritto alle liste di mobilità, mantiene l'iscrizione finché perdura il periodo di mobilità
- Detenuti reclusi, in semi libertà o sottoposti a misure alternative alla pena (adulti e minori), l'iscrizione perdura finché perdura la pena
- Genitori dell'UE di minori italiani, l'iscrizione va rinnovata ogni anno
- Minori affidati a istituti o a famiglie